



## INVACANZA CON LORO

[www.legadelcane.org](http://www.legadelcane.org)

“Chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe, in questa sezione troverà alcune indicazioni per un viaggio sicuro e sereno. Fate in modo che la presenza del vostro cane aumenti la considerazione di una felice convivenza con chi non possiede un animale”.

### COME PROGRAMMARE UN VIAGGIO CON IL PROPRIO ANIMALE

Quando si programma un viaggio e si prevede di partire con il proprio animale, è bene organizzarsi per tempo in modo tale da poter adempiere agli obblighi previsti dalla regolamentazione sanitaria e procedere alle eventuali vaccinazioni. È quindi necessario conoscere gli obblighi sanitari richiesti nella Nazione, o anche nella regione italiana, dove si intende recarsi e i regolamenti delle varie compagnie aeree, marittime e ferroviarie che si pensa di utilizzare.

Per chi vuole viaggiare con il proprio cane o gatto nel Regno Unito, ci sono, ad esempio, regole ben precise che non si possono ignorare. Per chi, invece, vuole visitare l'Italia e desidera portare con sé un animale, deve sapere che l'ingresso sul territorio nazionale di cani, di gatti e di altre specie considerate d'affezione, o da compagnia, è regolamentato da specifiche norme a tutela della salute pubblica e animale.

In sintesi quando ci si sposta in una diversa regione o nazione è necessario:

- ✓ tenere presente i regolamenti delle varie compagnie aeree, marittime e ferroviarie
- ✓ rivolgersi al Consolato delle Nazioni dove si ha intenzione di andare per avere informazioni sugli obblighi sanitari richiesti
- ✓ osservare le nuove disposizioni definite dall'Unione Europea dal 1 ottobre 2004.

Nel caso di cani per l'accompagnamento dei non vedenti sono previste delle facilitazioni. In ogni caso, sebbene si tratti di animali accettati ovunque, è preferibile segnalarne la presenza al momento della prenotazione del viaggio. (Fonte Ministero della Salute).

#### PRIMA DI PARTIRE È IMPORTANTE:

- ✓ Sottoporre l'animale a una visita veterinaria per controllarne lo stato di salute e verificare che sia in regola con le vaccinazioni.
- ✓ Ricordare che i cani devono essere sempre identificati, con tatuaggio (valido fino al 2011) o microchip.
- ✓ Microchippare il gatto, nonostante non ne sussista obbligo se non si esce dai confini nazionali, potrebbe rivelarsi utile in caso di allontanamento o smarrimento.
- ✓ Munire il quattro zampe di una medaglietta di riconoscimento recante il suo nome e un vostro recapito telefonico
- ✓ Mettere in borsa una foto recente dell'animale da utilizzare in caso di smarrimento.

#### IL BAGAGLIO DI FIDO

- ✓ Libretto sanitario e, se richiesti dalle autorità della località che si intende raggiungere, certificato di buona salute, certificato antirabbica, passaporto europeo.
- ✓ Paletta per le deiezioni.
- ✓ Ciotole per acqua e cibo infrangibili e facilmente lavabili.
- ✓ Una quantità adeguata di mangime (secco o umido), tenendo presente che non sempre è facile reperire.
- ✓ ovunque quello della marca che il proprio cane predilige.
- ✓ La sabbietta e la lettiera.
- ✓ Eventuali farmaci che l'animale assume d'abitudine, prodotti antiparassitari e un mini-kit di pronto soccorso da comporre con i consigli del veterinario.
- ✓ Un collare, una pettorina, un guinzaglio di scorta e la museruola.
- ✓ Eventualmente il suo lettino.
- ✓ Il cappottino e/o l'impermeabile se richiesto dal clima che caratterizza la meta della vostra vacanza.
- ✓ Il necessario per l'igiene (spazzola, salviettine umidificate, un asciugamano tutto suo).
- ✓ Qualcuno dei suoi giocattoli preferiti.

## SOS PETS – LE 10 REGOLE D'ORO PER UNA VACANZA SERENA

1 - Non lasciate mai un animale incustodito in auto: all'interno di una vettura la temperatura può salire in breve tempo a livelli mortali per il cane, anche se fuori l'aria è mite e anche se il finestrino viene lasciato socchiuso perché, come succede spesso, è il cane stesso, con il suo ansare affrettato, a saturare l'aria di umidità, impedendo così la funzione di termoregolazione.

2 - Se vedete un animale rinchiuso da solo in un'auto al sole, prestare attenzione ai sintomi di un eventuale colpo di calore (punto 3). In tal caso, se non si interviene subito, rischia di correre un grave pericolo di vita: chiamate immediatamente le forze dell'ordine e un eventuale veterinario reperibile, nel frattempo cercate di creare ombra mettendo dei giornali sul parabrezza e se possibile gettate acqua all'interno per bagnare l'animale, usando un eventuale fessura aperta del finestrino.

3- Come riconoscere il colpo di calore? Inizialmente l'animale appare a disagio, ansima eccessivamente, è irrequieto e aumenta la frequenza respiratoria e cardiaca. Il peggioramento dei sintomi porterà il cane a perdere lucidità e coordinazione; il cane può barcollare e avere forte ansia, oppure resta in posizione supina e non vuole o non riesce ad alzarsi. Può subentrare forte salivazione e vomito. Le mucose della bocca, dapprima di un colore rosso intenso, diventano via via cianotico-bluestre a causa dell'ossigenazione insufficiente.

4- Qualora il cane fosse nelle fasi iniziali del colpo di calore potete dare un primo soccorso in attesa di correre dal veterinario. Spostate immediatamente l'animale in un ambiente fresco e ombreggiato, iniziate a raffreddare il cane mettendogli stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente, (che piano piano andrà sostituita con acqua fresca) sopra il collo, sotto le ascelle e nella regione inguinale. Potete anche bagnare le orecchie e le zampe con spugnature di acqua fresca. Offrite al vostro cane acqua fresca, ma non forzate l'acqua nella bocca. Portate l'animale dal più vicino veterinario immediatamente, poiché il semplice raffreddamento non è sufficiente a scongiurare le complicazioni collegate al colpo di calore.

5 - Garantite al vostro cane libero accesso all'acqua fresca. Sempre, ma in particolar modo con l'arrivo della bella stagione, e assicuratevi che gli animali che vivono all'aperto abbiano la possibilità di mettersi all'ombra in ogni momento della giornata. Evitate le passeggiate con il cane nelle ore torride preferendo il mattino o l'imbrunire e portate sempre con voi una bottiglietta di acqua e una ciotola. Evitate di far fare attività sportiva al cane nelle giornate più calde.

6 - Anche per gli animali vale il discorso per le scottature solari. In caso di giornate particolarmente calde applicare una crema solare ad alta protezione alle estremità bianche degli animali quali la punta delle orecchie prima di farli uscire sotto il sole o prima di portarli in spiaggia. Inoltre, tosare il pelo soprattutto d'estate può diventare pericoloso: il pelo protegge dai raggi solari soprattutto i cani con pelo bianco e cute rosea: possono insorgere dermatiti di origine solare e scottature. Aumenta inoltre il rischio di predisposizione all'insorgenza di tumori fotosensibili.

7- La sabbia e l'acqua del mare possono creare irritazioni della pelle ed infezioni batteriche: tornati a casa sempre meglio lavare bene con acqua dolce i nostri animali, controllando bene soprattutto tra i polpastrelli.

8 - Non lasciare che il cane ingerisca sabbia e attenzione ai "corpi estranei": nella sabbia i cani possono ritrovare bastoncini di legno, ami e lenze con l'esca portati sulla riva dalla corrente che possono restare impigliati in bocca o peggio possono essere ingeriti e creare lesioni interne gravi da richiedere anche interventi chirurgici di emergenza.

9 - Applicare preventivamente un antiparassitario adatto alla specie e alla taglia: alcuni prodotti per cani possono essere letali per i gatti. Per i cani è fondamentale prevenire le punture dei flebotomi (sono simili alle zanzare) che possono trasmettere la leishmaniosi. In commercio sono disponibili anche preparati a base di olio di Neem, potente disinfettante e antiparassitario, che non presenta alcuna controindicazione anche per i soggetti più sensibili.

10 - Attenzione alle punture di insetto e alle reazioni allergiche: al rientro dalla passeggiata può capitare di notare un insolito gonfiore a livello del muso e delle palpebre. Il cane può manifestare prurito, rossore della pelle e vomito. Evitare che il cane possa grattarsi e ferirsi la pelle e gli occhi. Nei casi più gravi può manifestare difficoltà respiratoria. Contattare immediatamente il medico veterinario.

### IL PASSAPORTO

#### Quali dati deve contenere, chi lo rilascia e come va redatto il passaporto

Per gli spostamenti di cani, gatti e furetti accompagnati dal loro proprietario o da una persona che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il viaggio tra gli Stati membri, il **Regolamento (UE) 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013** prevede la necessità della identificazione degli animali tramite un tatuaggio, se però apposto prima del 03 luglio 2011, oppure tramite un sistema elettronico di identificazione (microchip o trasponditore) e del possesso di uno specifico passaporto (allegato III, parte 1, del **Regolamento (UE) 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013**) individuale (documento di identificazione dell'animale da compagnia) rilasciato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente.

Tuttavia, in applicazione dell'articolo 44 del Regolamento ( UE) 576/2013 ( Misure transitorie relative ai documenti di identificazione), il passaporto di cui al modello definito dalla decisione 2003/803/CE (emanata a suo tempo in applicazione del Regolamento ( CE) 998/2003 ), debitamente compilato, è da considerarsi conforme al nuovo Regolamento (UE) 576/2013 se rilasciato dal veterinario autorizzato prima del 29 dicembre 2014.  
Il numero del microchip (oppure del tatuaggio) va riportato sul passaporto dell'animale.

Il passaporto, di forma tipografica standard e redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese, deve contenere dati anagrafici e l'elenco di tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale, le visite mediche e gli eventuali trattamenti contro l'echinococco multilocularis (soltanto per talune destinazioni) e sostituisce tutte le altre certificazioni per gli spostamenti all'interno dei Paesi della UE.

La vaccinazione per la rabbia è obbligatoria e deve essere effettuata conformemente all'allegato III, del Regolamento ( UE) 576/2013.

Tuttavia ciascun Paese membro, ai sensi dell' articolo 7 del Regolamento ( UE) 576/2013 può autorizzare, in deroga all'articolo 6, lettera b) , l'introduzione nel proprio territorio di cuccioli provenienti da altri Paesi membri di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinati per la rabbia o che, seppur vaccinati, e di età compresa tra le 12 e 16 settimane, non soddisfino ancora le condizioni di validità della vaccinazione.

In questo caso gli animali, se non accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti, possono essere introdotti nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione del proprietario o della persona autorizzata (allegato I, parte 1, del Regolamento UE 577/2013); inoltre, come si evince da tale documento, nell'attestazione devono essere riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto.

Il passaporto deve perciò essere rilasciato ai proprietari dei cani, dei gatti e dei furetti, che ne facciano richiesta, anche in assenza di vaccinazione antirabbica (ovviamente se il proprietario intende recarsi con il proprio pet verso uno dei Paesi comunitari che concedono la deroga per i cuccioli e l'hanno pubblicizzata con le modalità prescritte).

I trattamenti per l'echinococco multilocularis sono disciplinati dal **Regolamento Delegato UE n.1152/2011** della Commissione del 14/07/2011.

Il passaporto in Italia è rilasciato dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, su richiesta del proprietario. Il rilascio per i cani è subordinato alla preventiva iscrizione all'anagrafe canina. Fonte [www.salte.gov.it](http://www.salte.gov.it)

In molti paesi europei, infine, è vietato l'ingresso degli esemplari delle razze canine ritenute pericolose.

## **LE VACCINAZIONI**

### **Le vaccinazioni consigliate oltre quelle obbligatorie in ciascuno stato**

In alcuni Paesi ci sono leggi molto severe che prevedono, ad esempio, che il cane venga messo in quarantena in una struttura sanitaria e quindi separato dal proprio padrone anche per lunghi periodi. Occorre, quindi, informarsi direttamente al servizio sanitario o al consolato prima di partire.

Se ci si reca all'estero, è opportuno prendere informazioni sulle norme sanitarie richieste (vaccinazioni, certificati ed eventuale quarantena) relative al Paese che si vuole visitare. Tali obblighi variano da stato a stato. Per l'espatrio è obbligatorio, sottoporre l'animale alla vaccinazione antirabbica almeno un mese prima della partenza.

È consigliabile, comunque, portare sempre con sé il Libretto sanitario rilasciato dal proprio veterinario di fiducia sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dall'animale.

Indipendentemente dalla meta (Italia o estero), laddove le vaccinazioni non siano esplicitamente obbligatorie, è comunque importante proteggere l'animale dalla potenziale aggressione di agenti patogeni e osservare rigorose norme igieniche.

In alcune regioni, come ad esempio in Sardegna, è molto diffuso l'echinococco, un particolare tipo di tenia. Si può proteggere il cane somministrando soltanto carni cotte e, al ritorno dal soggiorno, è consigliabile effettuare una visita di controllo e l'esame delle feci.

N.B. I cani e gatti che si muovono nell'ambito del territorio nazionale non necessitano di vaccinazione antirabbica, tuttavia le compagnie navali o aeree potrebbero farne richiesta.

In tutto il **bacino del Mediterraneo** (per l'Italia – zone come Sardegna, Argentario, Isola d'Elba, Sicilia e altre regioni del sud) il pericolo è rappresentato dal pappatacio, un insetto che può trasmettere la leishmaniosi. In tali zone, è preferibile non far dormire il cane all'aperto durante la notte e distribuire antiparassitari sul pelo.

Nel **nord Italia** o comunque in territori umidi e pianeggianti come la Pianura Padana, bisogna proteggere il cane dalla filariosi cardiopolmonare, una malattia diffusa e pericolosa che si può prevenire somministrando al cane specifiche compresse. È sempre consigliabile, comunque, la vaccinazione antirabbica. Fonte [www.salte.gov.it](http://www.salte.gov.it)

## VIAGGIARE CON GLI ANIMALI

### **Tutte le indicazioni a carattere sanitario per introdurre in Italia animali da compagnia al seguito di viaggiatori**

Dal 29 dicembre 2014 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria (**Regolamento UE 576/2013** e **Regolamento UE 577 2013**) dell'Unione europea che disciplina la movimentazione non commerciale tra i Paesi membri dell'Unione europea degli animali da compagnia, in particolare di cani, gatti e furetti, nonché l'introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.

La nuova normativa riguarda la movimentazione degli animali non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.

L'introduzione degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) in Italia, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, è possibile a condizioni diverse a seconda che gli animali provengano dai Paesi membri dell'Unione europea o dai Paesi terzi.

Disposizioni comuni per le introduzioni sia dai paesi membri che dai paesi terzi

Vi sono tuttavia alcune disposizioni comuni per le introduzioni degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) sia dai paesi membri che dai paesi terzi.

E' vietato introdurre in Italia, sia dai Paesi membri dell'Unione Europea che dai Paesi terzi, cani , gatti e furetti

- di età inferiore alle dodici settimane che non siano stati vaccinati per la rabbia
- di età tra le dodici e le sedici settimane che, seppur vaccinati nei confronti della rabbia, non soddisfino i requisiti di validità di cui all'allegato III, punto 2, lettera e), del Regolamento (UE) 576/2013 e pertanto non siano ancora protetti nei confronti della malattia.

L'Italia non si avvale infatti delle possibilità di deroghe all'obbligo delle vaccinazioni nei confronti della rabbia per i cuccioli concesse ai Paesi membri dagli articolo 7 e 11 del Regolamento (UE) 576/2013.

L'esperienza dimostra che durante i movimenti a carattere non commerciale non è sempre possibile che l'animale da compagnia si trovi in qualsiasi momento nelle immediate vicinanze del proprietario o della persona responsabile autorizzata.

Per motivi debitamente giustificati e documentati, si dovrebbe considerare che l'animale accompagna il proprietario o la persona autorizzata anche qualora il movimento a carattere non commerciale dell'animale da compagnia avvenga fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata ovvero avvenga in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzata. Fonte [www.salte.gov.it](http://www.salte.gov.it)

### **La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall'Italia verso gli altri Paesi dell'Unione europea è possibile conformemente alle seguenti condizioni:**

#### Verso Stati membri dell'Unione europea

Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili dall'Italia verso uno Stato membro dell'Unione europea devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dall'allegato III, parte 1, del Regolamento ( UE) 577/2013 e identificati tramite microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile ,se apposto prima del 03/07/2011 , in relazione a quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese membro di destinazione.

In caso di prima vaccinazione antirabbica, che può essere somministrata soltanto agli animali che abbiano almeno 12 settimane di età , devono trascorrere almeno 21 giorni prima di poter movimentare l'animale.

Il passaporto, rilasciato dal Servizio veterinario ufficiale, deve attestare l'esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità.

Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia, Regno Unito, Irlanda e Malta dei cani è necessario il trattamento preventivo per l'echinococco, secondo le modalità e i tempi del Regolamento delegato (UE) N.1152/2011 della Commissione.

Si consiglia vivamente, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinato nei confronti della rabbia o che abbia tra le 12 e le 16 settimane e che, seppur vaccinato, non soddisfi ancora i requisiti di validità della vaccinazione di cui all'allegato III, punto 2, lettera e) del regolamento ( UE) 576/2013 , e pertanto non sia ancora protetti nei confronti della malattia, di rivolgersi preventivamente all'Ufficio Consolare/Ambasciata del Paese membro verso il quale si desidera portare l'animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l'introduzione nel proprio territorio, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento ( UE) 576/2013, di cuccioli non vaccinati per la rabbia.

In questo caso gli animali, se non sono accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti durante il movimento,

possono essere introdotti nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione, di cui all'allegato I, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013, del proprietario o della persona autorizzata; come si evince da tale documento nell'attestazione devono essere riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto.

Pertanto il passaporto deve essere rilasciato ai proprietari dei cani, dei gatti e dei furetti, che ne facciano richiesta, anche in assenza di vaccinazione antirabbica ( se ovviamente il proprietario intende recarsi con il proprio pet verso uno dei Paesi comunitari che concedono la deroga di cui sopra per i cuccioli e l'hanno pubblicizzata come previsto ).

In aggiunta alle condizioni sopra delineate si sottolinea che il numero di animali da compagnia (cani, gatti e furetti ) che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale non deve essere superiore a cinque ( articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento ( UE) 576/2013).

In deroga a ciò, e nel rispetto di determinate condizioni, il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) può essere superiore a cinque qualora il movimento a carattere non commerciale avvenga ai fini della partecipazione a competizioni , mostre, o eventi sportivi oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi (articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento ( UE) 576/2013).

Quando il numero massimo degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della deroga su richiamata ,gli animali da compagnia in questione, seppur movimentati ai fini non commerciali, devono rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92\65\CEE, e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti dalla Direttiva 90/425/CEE, e successive modifiche. Fonte [www.salte.gov.it](http://www.salte.gov.it)

#### Verso Paesi terzi

Le condizioni sanitarie per le introduzioni di animali al seguito in Paesi Terzi (cioè non facenti parte dell'Unione Europea) sono stabilite dal Paese terzo stesso, pertanto, si consiglia di contattare l'ambasciata del Paese terzo in Italia o direttamente l'Autorità del Paese verso cui si intende andare.

È utile ricordare che in alcuni Paesi terzi ci sono leggi molto severe che prevedono, ad esempio, che il cane venga messo in quarantena in una struttura sanitaria e quindi separato dal proprio padrone anche per lunghi periodi, si consiglia, a tal fine, di acquisire ogni utile informazione con molto anticipo.

Elenco di siti di riferimento di alcuni Paesi stranieri dove è possibile trovare informazioni dettagliate sull'introduzione di animali nel rispettivo territorio. In alcuni casi si tratta di siti non ufficiali, ma egualmente utili per reperire notizie.

**Argentina, Australia, Canada, Corea, Giappone - Animal Quarantine Service, Hong Kong, Israele, Norvegia, Nuova Zelanda, Singapore, Sri Lanka, Svizzera, USA.** Fonte [www.salte.gov.it](http://www.salte.gov.it)

#### Cani, gatti, furetti provenienti da Paesi UE

Gli animali introdotti al seguito dei proprietari o responsabili devono essere muniti del passaporto comunitario stabilito dal Regolamento (UE) 577/2013 di esecuzione della Commissione del 28 giugno 2013 ( allegato III, parte 1) e identificati tramite un microchip o tatuaggio chiaramente leggibile, se però apposto prima del 3 luglio 2011.

Il passaporto, rilasciato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente del Paese di provenienza, deve attestare l'esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione nei confronti della rabbia in corso di validità. La vaccinazione nei confronti della rabbia, per essere considerata valida , deve essere effettuata successivamente all'identificazione dell'animale e nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato III del Regolamento (UE) 576/2013.

Se trattasi di prima vaccinazione, che può essere somministrata soltanto agli animali che abbiano almeno 12 settimane di età, l'animale può essere movimentato soltanto dopo che siano trascorsi non meno di ventuno 21 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione (allegato III del Regolamento (UE) 576/2013: validità della vaccinazione antirabbica).

Per il rilascio del passaporto si consiglia di rivolgersi ai Servizi veterinari del Paese comunitario di provenienza.

Per l'introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell'echinococco.

In aggiunta alle condizioni sopra delineate si sottolinea che il numero di animali da compagnia (cani, gatti e furetti ) che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata durante un singolo movimento a carattere non commerciale non deve essere superiore a cinque ( articolo 5, paragrafo 1, del regolamento ( UE) 576/2013).

In deroga a ciò, e nel rispetto di determinate condizioni, il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) può essere superiore a cinque qualora il movimento a carattere non commerciale avvenga ai fini della partecipazione a competizioni , mostre, o eventi sportivi oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi ( articolo 5, paragrafo 2, del regolamento ( UE) 576/2013).

Quando il numero massimo degli animali da compagnia ( cani, gatti e furetti) è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della deroga, gli animali da compagnia in questione, seppur movimentati ai fini non commerciali, devono rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92\65\CEE, e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti dalla direttiva 90/425/CEE, e successive modifiche.

Le condizioni poste per l'introduzione in Italia dei cani, gatti e furetti dagli Stati membri, ivi inclusa l'utilizzazione del passaporto (quello dell'allegato III, parte 3, del Regolamento ( UE) 576/2013) possono applicarsi anche per i movimenti da Andorra, Svizzera, Isole Faeroer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano (Stati riportati nell'allegato II, parte 1, del Regolamento ( UE) 577/2013). Fonte [www.salte.gov.it](http://www.salte.gov.it)

#### Cani, gatti, furetti provenienti da Paesi Terzi

Le norme cui attenersi per l'introduzione in Italia di cani, gatti e furetti al seguito del proprietario o responsabile, fino a un numero massimo di 5 e senza finalità commerciali, provenienti da Paesi terzi variano a seconda che il Paese sia inserito o meno nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato in allegato al Regolamento 577/2013/UE. L'elenco, che viene costantemente aggiornato, è consultabile anche sul [sito dell'Unione europea](#).

1. Gli animali introdotti al seguito dei proprietari o responsabili da un **Paese terzo incluso nell'elenco** di cui all'Allegato II, parte 2, del Regolamento ( UE) 577/2013 e quindi con situazioni favorevoli riguardo alla rabbia, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all'Allegato IV del Regolamento ( UE) 577/2013 , rilasciato da un veterinario ufficiale dell'Autorità competente del Paese terzo e identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03 luglio 2011.

Nel certificato sanitario deve essere attestata l'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità. La vaccinazione per la rabbia, per essere considerata valida, deve essere effettuata successivamente all'identificazione dell'animale e in conformità all'allegato III del regolamento (UE) 576/2013.

In caso di prima vaccinazione antirabbica devono trascorrere almeno 21 giorni prima di poter movimentare l'animale.

2. Gli animali da compagnia introdotti, al seguito del proprietario o responsabile, da un **Paese terzo non incluso** nell'elenco di cui all'Allegato II, parte 2, del Regolamento ( UE) 577/2013 devono essere identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, e muniti di certificato sanitario ( di cui all'allegato IV del regolamento 576/2013) che, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, attesti anche l'avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI/ml ), presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea, della prova (esame del sangue) di titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia.

3. Il campione di sangue per la titolazione deve essere prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e, in caso di esito favorevole della titolazione, l'animale può essere movimentato solo dopo tre mesi dalla data del prelievo di sangue.

Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

Non è necessaria, per l'introduzione in Italia dai Paesi terzi, l'esecuzione dei trattamenti preventivi degli animali da compagnia nei confronti delle zecche e dell'echinococco.

In deroga al numero massimo di cinque animali al seguito, nel rispetto di determinate condizioni, il numero massimo di animali da compagnia ( cani, gatti e furetti) può essere superiore a cinque qualora il movimento a carattere non commerciale avvenga ai fini della partecipazione a competizioni , mostre, o eventi sportivi oppure per allenamento finalizzato a tali eventi ( articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento ( UE) 576/2013). Quando il numero massimo degli animali da compagnia ( cani, gatti e furetti) è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della deroga su richiamata ,gli animali da compagnia in questione , seppur movimentati ai fini non commerciali, devono rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92\65\CEE, e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari da parte dei posti di ispezione frontalieri ( PIF) previsti dalla Direttiva 91/496/CEE, e successive modifiche.

#### **Reintroduzione dai Paesi terzi**

Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un'introduzione in un Paese terzo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui all'allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 577/2013 nel quale deve essere attestata l'osservanza delle disposizioni, già citate, richieste per l'introduzione da Paesi terzi. In questo caso, in relazione all'esecuzione, se richiesta, della titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia, non occorre che sia rispettato, per il prelievo del campione di sangue, il termine minimo di tre mesi, come indicato per l'introduzione da paesi terzi; ciò però a condizione che il passaporto comunitario attesti che l'esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI/ml), della titolazione degli anticorpi sia avvenuta presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea prima della partenza dell'animale dall'Italia. Fonte [www.salte.gov.it](http://www.salte.gov.it)

## ALCUNI ACCORGIMENTI

### IN AUTO

- ✓ Se il quattro zampe è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedere consiglio al veterinario per contenere il disagio legato alla nausea
- ✓ Aprire parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso dell'aria fresca
- ✓ Non esporlo direttamente all'aria condizionata
- ✓ Cercare di guidare il più dolcemente possibile evitando accelerazioni e frenate non necessarie
- ✓ Assicurarsi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda
- ✓ Durante i viaggi lunghi, fare soste regolari per permettergli di bere, passeggiare un po' e "andare alla toilette"
- ✓ E' sempre meglio abituare gradatamente l'animale ai lunghi tragitti e farlo viaggiare a stomaco vuoto
- ✓ L'associazione del viaggio a un'attività piacevole, ad esempio una passeggiata una volta giunti a destinazione, può aiutare a ridurre l'ansia e la paura
- ✓ Portare in auto un suo gioco o la sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare
- ✓ Gratificare con carezze e parole affettuose quando durante il viaggio rimane tranquillo
- ✓ Ignorare ed evitare di rassicurarlo quando invece si agita, abbaia o piagnucola altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio.

### **Per il trasporto del quattro zampe rispettare le norme previste dal nuovo Codice della Strada (art. 169 e 170).**

Art. 169, comma 6: Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore" [...] E' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C." Ciò significa che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, ma questo deve essere comunque assicurato in modo che non possa costituire intralcio al guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato sono obbligatori. Sanzioni previste: pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Punti decurtati dalla patente: 1

### IN TRENO

E' ora possibile viaggiare con il proprio cane, sia di taglia piccola che grande, in prima e seconda classe. Nelle carrozze ristorante/bar non è consentito l'accesso agli animali.

#### **Con Trenitalia**

##### Servizi di trasporto

In particolare, i cani di piccola taglia, i gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia (custoditi nell'apposito contenitore di dimensioni non superiori a 70x30x50) sono ammessi gratuitamente nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni e nei livelli di servizio Executive, Business, Premium e Standard. E' ammesso un solo contenitore per ciascun viaggiatore.

E' inoltre consentito, per singolo viaggiatore, il trasporto di un cane di qualsiasi taglia, tenuto al guinzaglio e munito di museruola:

- sui treni Espressi, IC ed ICN sia in prima che in seconda classe;
- sui treni Frecciabianca, Frecciarossa e Frecciargento, in prima e seconda classe e nei livelli di servizio Business e Standard. Sono esclusi il livello di servizio Executive, Premium, l'Area del silenzio e i salottini;
- sui treni Regionali nel vestibolo o piattaforma dell'ultima carrozza, con esclusione dell'orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette e nelle vetture Excelsior, per compartimenti acquistati per intero.

In tali casi per il trasporto del cane è necessario acquistare, contestualmente al biglietto dell'accompagnatore (di qualsiasi tipologia), un biglietto di seconda classe o livello standard al prezzo previsto per il treno utilizzato ridotto del 50% presso qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio abilitata (escluse le agenzie web), anche per i viaggi in prima classe e nel livello di servizio Business.

In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori e qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori l'accompagnatore dell'animale, unitamente all'animale stesso, su indicazione del personale del treno, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.

Nelle carrozza ristorante/bar non è consentito l'accesso agli animali (fatta eccezione solo per il cane guida dei non vedenti)"

**Il cane guida per i non vedenti può viaggiare su tutti i treni gratuitamente senza alcun obbligo.**

### **IMPORTANTE:**

Per il trasporto dei cani (escluso il cane guida dei non vedenti) è necessario avere il certificato di iscrizione all'anagrafe canina e il libretto sanitario (o, per i cani dei cittadini stranieri, il "passaporto del cane" in sostituzione di entrambi i documenti) da esibire al momento dell'acquisto del biglietto per l'animale, ove previsto, ed in corso di viaggio. Se trovati sprovvisti a bordo treno, si è soggetti a penalità e si deve scendere alla prima fermata.

Per maggiori informazioni [www.trenitalia.com](http://www.trenitalia.com)

### **Con Italo treno**

Animali di piccola taglia

A bordo di Italo puoi trasportare - negli appositi contenitori da viaggio - animali domestici, quali cani di piccola taglia, gatti e altri piccoli animali da compagnia, purché di peso non superiore ai 10 kg. Gli animali devono essere trasportati negli appositi trasportini, che - nella misura di uno a Viaggiatore - possono essere alloggiati a bordo treno nelle bagagliere o nelle immediate vicinanze del tuo posto. Per il trasporto dei cani dovrai essere in possesso del certificato di iscrizione all'anagrafe canina. Nel caso di Viaggiatori provenienti da paesi esteri, gli animali dovranno essere muniti dei sistemi di identificazione e del passaporto di cui al Reg. (CE) n. 998/2003, laddove applicabile.

Sono esclusi dal trasporto gli animali domestici pericolosi o affetti da patologie trasmissibili all'uomo.

Oltre i 10 chilogrammi

Anche gli animali di taglia superiore ai dieci chilogrammi, potranno viaggiare sui treni Italo ad Alta Velocità. I cani a bordo sono ammessi su tutti i treni senza vincoli di orario. In particolare il proprietario dovrà tenere sempre al guinzaglio il proprio cane, portare con sé una museruola rigida o morbida da far indossare nelle fasi di salita e discesa dal treno o su richiesta del personale NTV, e il certificato di iscrizione all'anagrafe canina.

Il servizio può essere prenotato, fino a 2 ore prima del viaggio, attraverso il Contact Center Pronto Italo (06.07.08) soltanto in abbinamento ad alcune offerte commerciali (a seconda della disponibilità). Il prezzo per il trasporto del cane è pari al 30% del Biglietto Flex o Economy di Smart, eXtra Large e Prima, e pari a 20 euro, prezzo fisso, qualora il proprietario scelga di viaggiare nel Salotto di Club Executive.

Cani guida

I cani guida di ausilio ai Viaggiatori ipovedenti o non vedenti viaggiano su Italo gratuitamente e senza limiti di taglia o peso.

Per maggiori informazioni [www.italotreno.it](http://www.italotreno.it)

### **IN NAVE**

Numerose compagnie di navigazione consentono l'accesso di animali a bordo ma è opportuno informarsi per tempo sul regolamento della compagnia scelta per il viaggio. Alcune richiedono il certificato di buona salute redatto dal medico veterinario oltre al documento di identità dell'animale che deve accompagnarlo in ogni suo spostamento.

#### Servizi di trasporto

Sui traghetti i cani sono ammessi con guinzaglio e museruola, i gatti nell'apposito trasportino. Analogamente al viaggio in aereo, anche in nave o traghetto l'animale che viaggia nel trasportino deve poter stare in posizione comoda, potersi girare e accucciarsi. Il trasportino deve essere ben aerato, impermeabile e resistente

I cani di piccola taglia possono viaggiare in cabina con il padrone previo consenso delle altre persone a bordo. I cani di taglia grande o media possono alloggiare negli appositi canili di bordo, ma generalmente, è permesso tenerli sul ponte con il padrone se muniti di guinzaglio e museruola. In ogni caso informatevi sulla possibilità di portare in cabina con voi il vostro amico a quattro zampe sia esso small o large!

Attenzione al mal di mare! Il vostro veterinario potrà consigliarvi sui rimedi da adottare per prevenirlo.

#### **se viaggia in cabina**

- ✓ Evitare che sporchi
- ✓ Non fargli mancare acqua e cibo e una passeggiata sul ponte dove è consentito l'accesso agli animali.

#### **se viaggia in canile / gattile**

- ✓ Andare spesso a trovarlo per rassicurarlo e cercare di ridurre al minimo il disagio legato alla permanenza nel box, assicurargli una dose sufficiente di acqua e cibo e prestargli le cure necessarie.



E' assolutamente sconsigliato far viaggiare in canile / gattile un animale anziano o con particolari patologie cardiovascolari.

Per entrambe le situazioni di viaggio, prima di partire chiedere consiglio al veterinario eventualmente anche per contenere l'eventuale disagio legato al mal di mare.

**Ai link di seguito potrete trovare le diverse condizioni di trasporto degli animali delle più importanti compagnie navali:**

Tirrenia

<http://www.tirrenia.it/it/Pagine/informazioni-general.asp>

Moby lines

<http://www.moby.it/informazioni.html>

Grandi Navi Veloci

<http://www.gnv.it/it/condizioni-general.html>

Sardinia e Corsica Ferries

<http://www.corsica-ferries.it/animali-a-bordo/index.html>

## **IN AEREO**

Quando si prenota un viaggio in aereo con il proprio cane o gatto, è opportuno controllare se il volo prevede scali in Paesi di transito con cambi di compagnia aerea o di velivolo, sia perché i trasferimenti da un aeromobile ad un altro possono comportare rischi per gli animali stessi (rottura delle gabbiette e smarrimento dell'animale), ma soprattutto perché l'animale può essere bloccato nel Paese di transito per eventuali controlli sanitari o addirittura per il fermo della quarantena. Pertanto, bisogna informarsi preventivamente sugli obblighi sanitari anche del paese di transito non solo di quelli relativi al paese di arrivo.

### Servizi di trasporto

I cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario purché muniti di museruola e guinzaglio.

Per quanto riguarda l'accesso a bordo dell'aeromobile di cani e gatti a seguito di un passeggero, non esiste una regolamentazione unica per tutte le compagnie aeree. Ogni compagnia di navigazione può infatti stabilire la tipologia della gabbietta utilizzata per il trasporto dell'animale, il numero degli eventuali animali accettati in cabina o la possibilità di farli uscire o meno dalla gabbietta, ecc.

Generalmente, per ogni volo, è ammesso in cabina un certo numero di animali: cani di piccola taglia (inferiori a kg. 10 di peso) e gatti (alcune compagnie accettano il classico trasportino altre ne richiedono di particolari).

I cani di media o grande taglia, invece, viaggiano nella stiva pressurizzata in apposite gabbie rinforzate. Alcune compagnie garantiscono l'assistenza di personale specializzato, centri di assistenza e di ristoro per gli animali durante gli scali. Il trasportino deve consentire all'animale di stare in una posizione comoda, di potersi girare e accucciarsi; deve essere ben aerato, impermeabile e resistente.

L'animale non deve avere né guinzaglio né museruola. Questi accessori non devono inoltre essere lasciati all'interno del trasportino. Prima della partenza consultare il medico veterinario per assicurarsi sullo stato di salute dell'animale.

### **se viaggia in cabina**

- ✓ Evitare che dia disturbo agli altri passeggeri per non sollevare spiacevoli discussioni
- ✓ In caso di volo molto lungo non fargli mancare acqua e cibo

### **se viaggia in stiva**

- ✓ consulta il veterinario prima della partenza e sottoponi l'animale ad una accurata visita. L'animale non deve mostrare segni di stanchezza fisica e non deve essere ferito.
- ✓ abitualo lentamente al trasportino o alla gabbia, almeno 7 giorni prima della partenza
- ✓ ricopri il fondo del trasportino con una coperta, o con un tappetino assorbente
- ✓ L'animale non deve avere né guinzaglio né museruola. Questi accessori non devono inoltre essere lasciati all'interno del trasportino
- ✓ In caso di scalo non trascurare una "visita" di conforto e di prestargli le cure necessarie
- ✓ dagli regolarmente da bere prima della partenza in piccoli quantitativi
- ✓ dagli da mangiare fino a 6 ore prima della partenza

E' assolutamente sconsigliato far viaggiare in stiva un animale anziano o con particolari patologie.  
Per entrambe le situazioni di viaggio, prima di partire, chiedere consiglio al veterinario eventualmente anche per contenere l'eventuale disagio legato al mal d'aria.

## CON ALITALIA

### **Cani e gatti**

Per viaggiare negli stati membri dell'Unione Europea, i cani e i gatti devono essere muniti di:

- un passaporto rilasciato da un veterinario, che riporti le vaccinazioni e lo stato di salute dell'animale
- Un sistema elettronico di identificazione (transponder)

#### Ricorda:

- ✓ che gli animali di età inferiore ai 3 mesi, quindi non ancora sottoposti al vaccino antirabbia, non possono viaggiare in Europa
- ✓ di verificare eventuali disposizioni o restrizioni del Paese in cui ti rechi presso l'Ambasciata, il Consolato o consultando il **Travel Information Manual della IATA**
- ✓ che nel Regno Unito e in Irlanda non è consentito il trasporto di animali
- ✓ che il trasporto di cani guida o d'assistenza **riconosciuti per passeggeri disabili** è gratuito (i cani d'assistenza riconosciuti possono viaggiare nel Regno Unito e in Irlanda)

Sono possibili altre limitazioni all'introduzione di alcune specie animali a seconda del paese di destinazione.  
Inoltre, Il servizio di trasporto animali non è disponibile su tutti gli aeromobili e le dimensioni massime imbarcabili variano a seconda dell'aeromobile utilizzato, è quindi importante informarsi in anticipo.

### **VOLATILI**

Per prevenire la diffusione dell'influenza aviaria, l'UE e il Ministero della Salute hanno disposto il divieto assoluto di accettazione di volatili originari da paesi asiatici, Turchia, Russia, Sud Africa, Romania, Croazia e tutti gli stati della penisola balcanica. Per motivi di sicurezza sanitaria, non è possibile trasportare pappagalli e pappagallini.

### **SUPPLEMENTI**

Per portare con te il tuo animale domestico, è necessario acquistare un supplemento al biglietto che varia a seconda del peso, del trasporto in cabina o in stiva e degli aeroporti di partenza e destinazione.

## TRASPORTO IN CABINA O IN STIVA

#### Il trasporto in cabina è soggetto a specifiche condizioni:

- ✓ l'animale deve rimanere per tutto il viaggio in un trasportino che non superi:
  - ✓ 24 cm di altezza
  - ✓ 40 cm di lunghezza
  - ✓ 20 cm di larghezza
- ✓ il trasportino deve consentirgli di stare in posizione comoda, di potersi girare e accucciarsi; deve essere ben aerato, impermeabile, resistente e preferibilmente semirigido o morbido purché rispetti le precedenti condizioni. Se il trasportino è di tipo morbido o semirigido nella parte superiore può essere anche leggermente (2-4 cm) più alto di quanto indicato.
- ✓ il trasportino può trasportare fino a 5 animali della stessa specie, a condizione che il peso totale (compreso il cibo e il trasportino stesso) non superi i 10kg

#### Il trasporto in stiva è soggetto a queste condizioni:

- ✓ l'animale deve viaggiare in un trasportino rigido
- ✓ la scocca del trasportino deve essere costituita solo da fibre di vetro o da plastica rigida
- ✓ se il trasportino è dotato di rotelline, queste devono essere tolte. Se sono retraibili, è necessario bloccarle con nastro adesivo
- ✓ le GABBIE per il trasporto di CANI devono essere:
  - ✓ dotate di una porta di metallo, munita di un sistema di chiusura a serraggio che blocca i punti di chiusura situati nella parte centrale, superiore e inferiore della porta
  - ✓ le prese d'aria laterali delle GABBIE per il trasporto di CANI non devono essere di plastica ma devono essere obbligatoriamente di metallo
  - ✓ le dimensioni della GABBIA possono variare in base al tipo di Aeromobile previsto per il viaggio. Per ulteriori informazioni vi ricordiamo di contattare il 89 20 10

Se non sono rispettate queste condizioni o se l'animale arreca disturbo ai passeggeri, il Comandante titolare del volo può

farlo trasferire nella stiva.

**Per maggiori informazioni [www.alitalia.com](http://www.alitalia.com)**

### **CON MERIDIANA**

A bordo dei voli Meridiana è consentito esclusivamente il trasporto di cani, gatti, volatili, conigli, porcellini d'india, criceti e furetti.

Tale servizio è soggetto a disponibilità e non è fruibile su tutti gli aeromobili, è quindi è importante informarsi in anticipo contattando il 892 928

Vi ricordiamo che:

- ✓ l'animale deve essere in possesso di un passaporto rilasciato da un veterinario che riporti le vaccinazioni e lo stato di salute dell'animale
- ✓ gli animali di età inferiore ai 3 mesi, quindi non ancora sottoposti al vaccino antirabbia, non possono viaggiare in Europa
- ✓ per i voli da e per la Gran Bretagna il trasporto di animali non è consentito ad eccezione del cane guida al seguito di passeggeri non vedenti.
- ✓ è responsabilità del passeggero verificare eventuali disposizioni o restrizioni del Paese di destinazione presso l'Ambasciata, il Consolato o consultando il **Travel Information Manual** della IATA
- ✓ Il mancato rispetto delle disposizioni o restrizioni del Paese di destinazione causerà il mancato imbarco dell'animale.

### **TRASPORTO IN CABINA O IN STIVA**

Il trasporto in cabina è soggetto a specifiche condizioni:

- ✓ l'animale deve rimanere per tutto il viaggio in un trasportino che non superi le seguenti dimensioni: cm 48x33x29
- ✓ il peso totale (compreso il cibo e il trasportino stesso) non deve superare i 10 kg
- ✓ il trasportino deve essere ben areato, impermeabile, resistente, rigido o semirigido a patto che rispetti le precedenti condizioni
- ✓ il trasportino deve consentire all'animale di stare in posizione comoda, di potersi girare e accucciarsi se non sono rispettate queste condizioni o se l'animale arreca disturbo ai passeggeri, il Comandante titolare del volo può farlo trasferire nella stiva.

Il trasporto in stiva è soggetto a queste condizioni:

- ✓ l'animale deve viaggiare in un trasportino rigido
- ✓ la scocca del trasportino deve essere costituita solo da fibre di vetro o da plastica rigida
- ✓ se il trasportino è dotato di rotelline, queste devono essere tolte a cura del passeggero, se sono retraibili, è necessario bloccarle con nastro adesivo

**Per maggiori informazioni [www.meridiana.it](http://www.meridiana.it)**

### **CON AIR ONE**

#### **Cani e gatti**

Per viaggiare negli stati membri dell'Unione Europea, i cani e i gatti devono essere muniti di:

- ✓ Un passaporto rilasciato da un veterinario, che riporti le vaccinazioni e lo stato di salute dell'animale
- ✓ Un sistema elettronico di identificazione (transponder)

Ricorda inoltre che:

- ✓ Gli animali di età inferiore ai 3 mesi, quindi non ancora sottoposti al vaccino antirabbia, non possono viaggiare in Europa.
- ✓ Per l'ingresso in Svezia è obbligatorio anche il trattamento antiparassitario contro echinococco e zecche.
- ✓ Nel Regno Unito e in Irlanda non è consentito il trasporto di animali né a bordo, né in stiva, né come merce.
- ✓ In alcuni paesi vigono divieti o limitazioni all'introduzione di alcune specie animali.

Per prevenire la diffusione dell'influenza aviaria, l'Unione Europea e il Ministero della Salute hanno disposto il divieto assoluto di accettazione di volatili da compagnia originari dei paesi asiatici, di Turchia, Russia, Sud Africa, Romania e di tutti gli stati della penisola balcanica.

Il trasporto in cabina di animali domestici, quali cani, gatti, uccelli (esclusi i pappagalli e i pappagallini), conigli, furetti, criceti, è consentito a determinate condizioni ed è sempre soggetto a preventivo acquisto e/o prenotazione.

Animali consentiti a bordo: Cane, gatto, furetto, criceto, uccelli esclusi pappagalli e coniglio.

#### Trasporto in cabina

L'animale domestico è soggetto al pagamento di un supplemento rispetto alla normale franchigia per un peso massimo fino a 10 kg, inclusi gabbia e cibo. [Per le regole tariffarie e i prezzi consultare il sito di Air One]

Il trasporto in cabina è soggetto a specifiche condizioni:

- ✓ L'animale deve rimanere per tutto il viaggio in un trasportino che non superi queste dimensioni:
- ✓ 40 cm di lunghezza - 20 cm di larghezza - 24 cm di altezza
- ✓ Il trasportino deve consentirgli di stare in posizione comoda, di potersi girare e accucciarsi; dev'essere ben aerato, impermeabile e robusto  
Il trasportino può trasportare fino a 5 animali della stessa specie, a condizione che il peso totale (compreso il cibo e il trasportino stesso) non superi gli 10 Kg
- ✓ I recipienti per il cibo e/o bevande dovranno essere richiudibili per evitare la fuoriuscita accidentale del loro contenuto.
- ✓ Se non disponi di un tuo contenitore, ti invitiamo ad informarti con qualche giorno di anticipo circa la disponibilità degli stessi presso lo scalo di partenza; inoltre presso gli scali serviti puoi acquistare in biglietteria il modello adatto per il trasporto in cabina
- ✓ Nel caso in cui non siano rispettate le suddette condizioni oppure se l'animale arreca disturbo ai passeggeri, il Comandante titolare del volo può prendere dei provvedimenti Poiché il servizio è contingentato è importante informarsi in anticipo contattando il Call Center Air One 892 444.

**Per maggiori informazioni [www.flyairone.com](http://www.flyairone.com)**

### **CON LUFTHANSA**

Lufthansa trasporta gli animali in cabina o nella stiva dell'aeromobile, a seconda del loro peso e delle loro dimensioni. Devono naturalmente essere rispettate le norme di legge per la protezione degli animali e le disposizioni per l'importazione e l'esportazione dei paesi interessati.

Avvisare per tempo: per portare con sé animali su un volo Lufthansa bisogna comunicarlo al momento della prenotazione, e comunque almeno 24 ore prima della partenza, telefonicamente al numero 199 400 044 (da rete fissa 0,10 Euro/min. +IVA, da rete mobile la tariffa varia secondo l'operatore utilizzato) o personalmente al nostro Lufthansa Airport Ticket Team.

- ✓ **Trasporto di cani di piccola taglia e gatti in cabina:** è possibile portare un cane o un gatto in cabina se l'animale non supera gli otto chilogrammi di peso (compreso il trasportino). In cabina l'animale deve essere tenuto in un contenitore di massimo 55x40x23 cm: può essere utilizzato il trasportino se rientra nelle dimensioni richieste ed è impermeabile.
- ✓ **Trasporto di animali di grossa taglia nella stiva:** gli animali che non possono essere trasportati in cabina vengono trasportati da Lufthansa in appositi contenitori in una zona climatizzata della stiva merci. Può essere utilizzato il trasportino se è conforme alle disposizioni IATA (International Air Transport Association). Le dimensioni del contenitore devono in ogni caso garantire che l'animale possa stare in posizione eretta e abbia sufficiente spazio per muoversi. Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio prenotazioni Lufthansa.
- ✓ **Trasporto di cani classificati come potenzialmente aggressivi:** per il trasporto di cani da combattimento vigono regolamentazioni particolari. In ogni caso gli animali devono essere trasportati in una gabbia speciale\*\*, che corrisponda alle direttive IATA (International Air Transport Association).

\*\*In conformità alla disposizione IATA n. 82 sui contenitori, il contenitore o box deve essere di legno, metallo, materiali sintetici, rete metallica saldata o rete metallica. Devono inoltre essere rispettati ulteriori principi costruttivi per ciò che riguarda il telaio, le pareti, il fondo, il lato superiore e lo sportellino. Nessun elemento del box può essere in plastica. Lo sportellino deve essere in robusta rete metallica, metallo o legno rinforzato e provvisto di una chiusura sicura che non possa essere inavvertitamente aperta.

- ✓ **Cani guida e cani da assistenza.**

I cani guida per non vedenti e non udenti e gli altri cani da assistenza al seguito dei passeggeri in linea di massima

vengono trasportati gratuitamente su tutti i voli Lufthansa e sono ammessi anche in cabina. Non dimentichi di avvisare tempestivamente della presenza del tuo cane da assistenza.

**Per maggiori informazioni [www.lufthansa.com](http://www.lufthansa.com)**

### **EASY JET**

Il trasporto di animali di qualsiasi altro tipo è vietato ovunque nell'aeromobile sia all'interno della cabina sia nella stiva dell'aeromobile ad eccezione dei cani guida o dei cani di assistenza (si veda articolo 10 (Passeggeri con Esigenze Specifiche - Disabilità, Esigenze Mediche e Sanitarie).

**Per maggiori informazioni [www.easyjet.it](http://www.easyjet.it)**

### **RYAN AIR**

E' vietato il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida e solo per alcune rotte

**Per maggiori informazioni [www.ryanair.com](http://www.ryanair.com)**

### **COSA FARE SE...**

#### **SE SI TROVA UN CANE O UN GATTO FERITO**

- ✓ Se l'animale è ferito chiamate la Asl e i Vigili Urbani. I vigili urbani sono obbligati a intervenire dal regolamento di Polizia Veterinaria ( n. 320/1954).
- ✓ I Servizi Veterinari delle ASL devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro dell'animale non di proprietà. Il mancato intervento è denunciabile perché si tratta di un pubblico servizio.
- ✓ Se nessuno interviene e il cane è visibilmente ferito, magari a causa di un incidente, non somministrargli alcun farmaco (i farmaci che vanno bene per noi spesso non vanno bene per gli animali), né cibo, né acqua e portatelo subito dal veterinario. Per evitare di peggiorare eventuali traumi o fratture appoggiatelo su qualcosa di rigido che faccia la funzione di una barella ([www.struttureveterinarie.it/](http://www.struttureveterinarie.it/)).
- ✓ Il medico veterinario, anche libero professionista, ha il dovere di assistenza previsto dall'articolo 16 del Codice Deontologico della categoria: "Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza".
- ✓ Accertarsi che il cane non sia di qualche abitante residente in zona, che lo lascia libero di circolare, per non rischiare di chiamare organi competenti inutilmente.

#### **SE TROVI UN ANIMALE VAGANTE NON FERITO**

In assenza di medaglietta recante un numero di telefono o di altra informazione per risalire al proprietario, ai sensi delle leggi regionali che hanno recepito la legge nazionale n.281/91 sulla tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, è obbligatorio denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia oppure al Servizio Veterinario dell'Azienda Asl. La denuncia certificherà peraltro la condizione di cane vagante ritrovato e servirà a perseguire il responsabile dell'eventuale abbandono.

**ATTENZIONE:** Non serve chiamare direttamente il canile perché purtroppo gli addetti possono intervenire solo se chiamati dall'autorità competente.

Quindi chiamate Vigili Urbani e i Servizi Veterinari delle ASL, se questi non possono intervenire chiamate le guardie zoofile.

In alternativa, unitamente al verbale della Pubblica Autorità, il cane vagante potrà essere consegnato alla struttura di accoglienza - pubblica o privata convenzionata - competente per territorio ovvero al canile municipale o al canile convenzionato con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato il cane.

Chi consegna il cane a una struttura pubblica non accompagnato da regolare denuncia ne diventa automaticamente il nuovo proprietario e sarà tenuto a pagare tutte le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura stessa. Potrà essere la struttura, in assenza di posto o prendendo atto dell'esplicita volontà della persona che l'ha trovato, a predisporre un affidamento provvisorio in attesa delle indagini sul ritrovamento frutto di un abbandono o uno smarrimento.

Se il cane si trova su una sede stradale o nei pressi e può essere un pericolo per sé e per gli altri chiamate

immediatamente, per evitare un possibile incidente automobilistico, la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato (tel.113) o, per le strade urbane, la Polizia locale presso il centralino del Comune o della Provincia.

Non stupitevi se troverete un'infinità di ostacoli e non desistete!!!

### **Il cane - Consigli utili**

Un cane smarrito ha un comportamento molto tipico e riconoscibile: è spaesato, si muove in modo confuso, non ha una direzione, spesso insegue i passanti. Se si incontra un cane che manifesta questi atteggiamenti, quasi sicuramente si tratta di un cane smarrito.

Avere a che fare con un cane spaventato e smarrito non è sempre facile; quindi agite con la massima prudenza. Questi i consigli di base:

- ✓ Chiamare aiuto senza urlare e senza agitarvi per non impaurire ulteriormente il cane.
- ✓ Cercate di controllare gli spostamenti dell'animale.
- ✓ Per prendere il cane è necessario infondere fiducia al cane. Come? Per esempio, chiamandolo restando accucciati. Evitare, assolutamente, i movimenti bruschi e gli scatti. Spaventano l'animale. Bisogna muoversi lentamente. Se il cane è diffidente, dobbiamo essere disposti a perderci anche delle mezz'ore. Bisogna avere pazienza. Parlare col cane. Tranquillizzarlo. Tentare piano di avvicinarlo e accarezzarlo. E' del tutto controproducente corrergli incontro. Naturalmente, fondamentale è toglierlo dalla situazione di rischio. È necessario attrarlo verso un'area sicura, come ad esempio in mezzo a un campo, ed allontanarlo dalla strada. L'ideale sarebbe di avere sempre in auto una scatoletta di cibo ed un guinzaglio. Offrire del cibo è spesso una mossa vincente.
- ✓ Verificare, incolumità vostra permettendo, se possiede un collare con una medaglietta oppure se è tatuato nell'orecchio o all'interno della coscia.
- ✓ Compilate dei volantini ed esponeteli nel luogo del ritrovamento, indicando il numero di telefono di chi ha deciso di occuparsi del cane.
- ✓ Pubblicate un messaggio sulla bacheca di siti Web che si occupano di smarrimenti e ritrovamenti.
- ✓ Avvertite le Associazioni per la difesa degli animali presenti nella zona e i rifugi, fornendo una dettagliata descrizione dell'animale e comunicando l'eventuale numero di microchip.

### **Il gatto – Consigli utili**

L'iter da seguire è analogo a quello del ritrovamento del cane vagante. E' necessario appurare con la massima attenzione che il gatto sia stato effettivamente smarrito o abbandonato o al contrario non faccia parte di una colonia felina o semplicemente un girovago a passeggio.

Una volta avvicinato puoi fare due cose: contattare le associazione di volontariato per eventuali iter da seguire; oppure portarlo dal veterinario che controllerà il suo stato di salute e ti darà le indicazioni su come occuparti di lui.

Attenzione: a differenza del cane, il gatto non ha obbligo di iscrizione all'anagrafe, e quindi anche se si è perso – e non è stato abbandonato – è difficile risalire al suo proprietario. Solo i gatti che hanno il "Passaporto europeo per animali domestici" devono avere obbligatoriamente un microchip.

Prova a mettere dei cartelli in giro nella zona dove lo hai ritrovato o senti il veterinario di zona.

## **SE SI TROVA UN ANIMALE DOMESTICO IN DIFFICOLTÀ**

Valgono le indicazioni fornite per il vagante, ma per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli) chiamare i Vigili del Fuoco al numero 115. Per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli) chiamare i Vigili del Fuoco al numero 115.

## **LE ASSOCIAZIONI**

**ATTENZIONE: Il contatto con le Associazioni è sempre consigliato, ma non sostituiscono e non devono/possono sostituire i servizi pubblici e di pubblica utilità nonché le Forze di Polizia. Ma Possono affiancare il cittadino nelle sue richieste e possono farle proprie.**

## **SI È SMARRITO IL CANE/NON SI TROVA IL GATTO**

### **Si è smarrito il cane**

- ✓ Darne immediata segnalazione alla Polizia Municipale o al Servizio Veterinario della ASL

- ✓ Tappezzare la zona in cui è avvenuto lo smarrimento, e quelle circostanti, di locandine dove sia indicata la descrizione del cane (taglia, colore, sesso, nome, eventuale razza, segni particolari, microchip, tipologia e colore del collare, caratteristiche della sua personalità: timido, pauroso, socievole), completata da una foto e dal numero di telefono del proprietario.
- ✓ Affiggere le locandine in luoghi particolarmente frequentati come bar, edicole, negozi e punti di transito, fermate degli autobus, cassonetti, ambulatori veterinari, rifugi per animali
- ✓ Non limitare la ricerca alla zona dove il cane si è smarrito in quanto può avere percorso molta strada dal momento in cui si è perso
- ✓ Inviare l'appello a giornali e radio locali
- ✓ Contattare le associazioni animaliste e zoofile della zona
- ✓ Recarsi personalmente nei canili della zona e di quelle limitrofe e chiedere di fare un giro tra i box
- ✓ Chiamare i veterinari della zona

### **Non si trova il gatto...**

- ✓ Come nel caso di smarrimento del cane è necessario tappezzare di locandine la zona e quelle circostanti, visitare le strutture di accoglienza e chiedere a radio e giornali di diffondere il tuo appello

### **SE SI TROVA UN ANIMALE SELVATICO IN DIFFICOLTÀ**

La Legge nazionale n° 157/1992 stabilisce che la fauna in Italia costituisce "patrimonio indisponibile dello Stato", e questa funzione è esercitata anche tramite le Regioni-Province Autonome e le Province. Sono queste ultime che devono avere in proprio un Centro o avvalersi dell'attività di terzi, per il recupero di questi animali ([www.recuperoselvatici.it/principale.htm](http://www.recuperoselvatici.it/principale.htm)). Dunque gli animali selvatici sono un bene di tutti che non può mai essere posseduto da privati.

Quindi, nel caso in cui si trovi un animale selvatico in difficoltà, bisogna contattare la Polizia Provinciale competente per territorio, oppure il Corpo Forestale dello Stato al numero unico nazionale 1515, che vi metterà in contatto con la stazione del Corpo Forestale più vicina al luogo di ritrovamento.

- ✓ Per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli) chiamare i Vigili del Fuoco al numero nazionale 115.
- ✓ Se l'animale selvatico è in mare chiamare la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto al numero nazionale 1530 che per cetacei e tartarughe è in collegamento con strutture di ricovero e cura.
- ✓ Se l'animale selvatico è considerato pericoloso, oltre a un forza di Polizia si deve chiamare il Servizio Veterinario Azienda ASL.

### **Ricorda sempre che un animale selvatico ha diritto di stare nel suo habitat, che è il luogo ideale per vivere, ma anche per morire. La detenzione di uccelli rapaci, vietata dalla legge, è punita con pesanti sanzioni.**

Gran parte degli uccelli selvatici abbandona precocemente il nido (merli, civette, gufi, allocchi, barbagianni...) quando ancora non sa volare bene, e i piccoli continuano ad essere nutriti a terra dai genitori: trovare un nidiaceo che svola chiamando i genitori, quindi, non è un segnale d'abbandono. Se non esistono situazioni di reale pericolo, come la presenza di cani e gatti o auto, non raccogliero inutilmente!

Anche i cuccioli di gran parte dei mammiferi selvatici non rimangono sempre a contatto con i genitori pur essendo nutriti e seguiti dalla madre (es. capriolo, lepre).

### **I nidiacei – Consigli utili...**

In generale, i nidiacei ed i cuccioli sani devono essere lasciati nel luogo del ritrovamento (senza toccarli ed accarezzarli).

- ✓ Per gli uccelli: raccogliili se sono molto piccoli (nudi o con poche piume), se sono feriti, o se si tratta di rondoni. Se invece sono più grandi, e non c'è nessun pericolo immediato, riposizionali velocemente nel nido o su un ramo.
- ✓ Per i mammiferi: solo per sottrarli a morte sicura, spostali in un posto ben nascosto, in luogo limitrofo, senza toccarli con le mani nude, per non lasciare loro addosso un odore estraneo.

I nidiacei ed i cuccioli feriti devono essere ricoverati presso centri specializzati nel più breve tempo possibile. In caso di necessità, in attesa di portare l'animale presso un Centro di Recupero, si può somministrare un poco d'acqua, evitando di alimentarlo forzatamente.

### **I cetacei e le tartarughe – Consigli utili**

Nell'attesa... colloca l'animale in un posto tranquillo e fresco, in una scatola di cartone chiusa con dei buchi per l'aerazione, con il fondo foderato con dei giornali: al buio l'animale starà più tranquillo ed eviterà di peggiorare i traumi e

lo stress. Non utilizzare gabbiette per gatti per gli uccelli, perchè potrebbero ferirsi contro le sbarre!

### **E' importante ricordare che...**

L'Anagrafe degli Animali d'Affezione è il registro nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia. Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione degli animali e il loro legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.

L'Anagrafe degli Animali d'Affezione comprende i dati dell'Anagrafe Canina Nazionale che, dopo la prima fase di avvio, si è arricchita con nuove informazioni relative all'animale quali la specie (cane, gatto, furetto), la razza e il sesso dei cani. I dati relativi alle anagrafi dei gatti e dei furetti gestite dalle Regioni sono in continua implementazione.

Tutte le regioni, inviano oltre al codice dell'identificativo (microchip o tatuaggio) informazioni relative alla specie animale (cane,gatto, furetto).

L'Anagrafe degli Animali d'Affezione è realizzata dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali, che vi riversano i dati locali.

Oltre a rendere più facile la restituzione dell'animale al proprietario, il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali, istituito con l'accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, garantisce la certezza dell'identificazione, rappresenta un efficace strumento di dissuasione dagli abbandoni degli animali, favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.

La consultazione della banca dati è libera. Chi trova un cane smarrito, digitando il codice a 15 cifre del microchip o quello tatuato, può risalire all'anagrafe di provenienza del cane e trovare numeri utili e sportelli a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario. Si può compiere un'analoga ricerca anche attraverso l'eventuale microchip inserito nei gatti e nei furetti. Per ottenere il codice identificativo, è possibile effettuare la lettura del microchip presso i servizi veterinari delle Asl, gli ambulatori veterinari privati e la Polizia municipale muniti dell'apposito lettore.

### **Iscrizione obbligatoria**

La registrazione dei cani nelle relative banche regionali che poi implementano quella nazionale è un atto obbligatorio sancito dalla legge n°281 del 1991 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo) successivamente ribadito e più dettagliatamente chiarito nella sua procedura dall'Ordinanza 6 agosto 2008 ("ordinanza recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina") poi prorogata con un'altra Ordinanza del 21 luglio 2010.

Come pure è obbligatoria l'iscrizione in anagrafe dei gatti e dei furetti che si intende portare all'estero e che devono perciò essere muniti di un passaporto europeo (Regolamento 998/2003) rilasciato dai servizi veterinari della Asl competente per territorio.

### **Iscrizione volontaria**

La semplice iscrizione di gatti e furetti nelle anagrafi regionali, riversata nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione, è invece su base volontaria se non si ha la necessità di acquisire il passaporto.

È utile ricordare che i medici veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti per scelta dei proprietari anche nella banca dati privata denominata "Anagrafe Nazionale Felina" realizzata dall'ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). E' opportuno perciò effettuare la ricerca del microchip di un gatto smarrito anche in questa banca privata. Tale banca dati non sostituisce l'Anagrafe degli Animali d'Affezione.

Anche il coniglio d'affezione ha la possibilità di essere iscritto presso una banca dati privata a lui dedicata realizzata dall'AAE-Conigli onlus (Associazione Animali Esotici- Sezione conigli) e denominata appunto "Anagrafe dei conigli! .

Le associazioni che hanno realizzato ed hanno la gestione di queste anagrafi private rispondono della correttezza, della completezza e della tutela della privacy dei dati che raccolgono. Fonte [www.salte.gov.it](http://www.salte.gov.it)

### **Cani**

E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani nell'Anagrafe canina del Comune di residenza o della ASL competente, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (Accordo Stato Regioni 24 gennaio 2013).

Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare dal veterinario l'animale entro il secondo mese di vita tramite l'inoculazione del microchip e contestualmente il rilascio del **certificato di iscrizione in anagrafe**, che costituisce il documento di identità e che deve accompagnare il cane in tutti i suoi trasferimenti di proprietà.

Dal 1 gennaio 2005 l'unico sistema identificativo nazionale, in sostituzione del tatuaggio, è il microchip. Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito in materiale biocompatibile, che viene inoculato sottocute esclusivamente da un medico veterinario. Il microchip deve essere conforme alla norma ISO (International Standards Organization) 11784 e all'Allegato A della norma ISO 11785.

Qualora il tatuaggio non fosse più leggibile, il cane deve obbligatoriamente essere identificato con microchip ed essere nuovamente registrato nell'anagrafe.

In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cane, gatto e furetto, il numero di microchip deve essere riportato nella pagina del documento relativa all'identificazione dell'animale, dove sono specificati anche data di impianto



e localizzazione del microchip.

L'identificazione e la registrazione dei cani possono essere effettuate sia da veterinari ufficiali che da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità predefinite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono effettuare contestualmente la registrazione nell'anagrafe dei soggetti identificati. Fonte [www.salte.gov.it](http://www.salte.gov.it)

## **LE GEGGI**

### **ABBANDONARE GLI ANIMALI E' UN REATO Cosa fare se si è testimoni di un abbandono?**

Chi abbandona un animale – di qualsiasi specie - commette un reato e in base alla Legge 189/04 che ha riformato l'articolo 727, prima parte, del Codice penale, può essere punito con l'arresto fino a un anno o con un'ammenda sino a 10.000 euro.

Se assisti a un caso di abbandono fai sentire la tua voce, e denuncia alle autorità giudiziarie (Carabinieri/Polizia di Stato/Corpo Forestale/Polizie locali) i colpevoli di tali atti e raccogli tutti gli elementi necessari ad individuare i responsabili (numero di targa, etc..). Contribuirai a far applicare le sanzioni previste dalla legge e a fermare gli abbandoni.

### **OBLIGO DI SOCCORSO ANIMALI INVESTITI: ORA E' LEGGE!!!**

Quindi se si assiste o si è coinvolti in un incidente stradale provocante danni ad animali, che siano di proprietà o meno, o si assiste ad un'omissione di soccorso di animali feriti, dopo aver contattato il Servizio Veterinario della ASL di competenza territoriale al fine di assicurarne un tempestivo intervento di soccorso (in mancanza di un numero di pronto soccorso specifico e pubblico per animali feriti), è opportuno coinvolgere le forze di polizia (Corpo Forestale numero telefonico nazionale 1515, Carabinieri 112, Polizia di Stato 113, Guardia di Finanza 117, Polizie Locali/Municipali/Provinciali chiamando il centralino di Comune o Provincia) e raccogliere il numero più elevato possibili di prove.

Al fine della procedibilità nei confronti di coloro che omettono di prestare soccorso ad animali coinvolti negli incidenti stradali, la raccolta di materiale probatorio è fondamentale: ad es. numero di targa dell'autovettura, effettuare la registrazione di filmati, scattare fotografie o raccogliere testimonianze scritte di persone che hanno assistito al fatto, da presentare alle forze dell'ordine.

Inoltre, le nuove disposizioni prevedono l'istituzione e il ricorso a mezzi di soccorso anche per gli animali feriti negli incidenti, e sanzioni amministrative per chiunque non assicuri un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito danno.

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Art. 31.** (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

## **MALTRATTARE GLI ANIMALI E' REATO**

### **Cosa fare se si è testimoni di un maltrattamento?**

Se assisti a un episodio di maltrattamento o a comportamenti che provocano sofferenze per gli animali, ricorda che disponi di un importantissimo strumento: la denuncia. Con la Legge n.189/04 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", maltrattare gli animali è diventato un reato.

Bisogna raccogliere il più possibile prove comprese foto, video, documenti, per comprovare il maltrattamento e denunciarlo per iscritto presso una Forza di polizia (Corpo Forestale numero telefonico nazionale 1515, Carabinieri-112, Polizia di Stato-113, Guardia di Finanza-117, Polizie locali (Municipali-Provinciali) chiamando il centralino di Comune o Provincia) ai sensi di uno o più articoli del codice penale come introdotti dalla Legge 189/04. Per porre fine al maltrattamento, se in corso e prosegue, chiedere l'intervento urgente anche solo telefonicamente che deve essere accompagnato da un atto di sequestro dell'animale e conseguente confisca sottraendolo così definitivamente al maltrattore ai sensi degli articoli 321 del Codice di procedura penale e 544 sexies del Codice penale.

**ATTENZIONE:** le associazioni non sostituiscono e non devono/possono sostituire i servizi pubblici e di pubblica utilità nonché le Forze di Polizia. Possono affiancare il cittadino nelle sue richieste e possono farle proprie. Alcune di esse hanno

in alcune zone Guardie zoofile volontarie e servizi di intervento. Il contatto con loro è sempre consigliato.

### **I REATI VENGONO PUNITI**

- ✓ Chi per crudeltà o senza necessità causa la morte di un animale, rischia la reclusione da quattro mesi a due anni.
- ✓ Chi per crudeltà o senza necessità, arreca una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, rischia la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.
- ✓ Chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi, rischia la pena tre a diciotto mesi di reclusione o la multa da 5.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.
- ✓ Chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate su animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, rischia la reclusione da uno a tre anni o la multa da 50.000 a 160.000 euro. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con promozione attraverso video.
- ✓ Chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, rischia l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
- ✓ Chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, rischia l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

### **A CHI RIVOLGERSI**

#### **Informazioni/siti web utili**

[Corpo Forestale dello Stato](#)

[Carabinieri](#)

[Polizia di Stato](#)

[Guardia di Finanza](#)

[Polizie Municipali-Locali-Provinciali](#)

[Vigili del Fuoco](#)

[Capitanerie di Porto-Guardia Costiera](#)

[Servizi Veterinari Aziende USL](#)

[Uffici Veterinari del Ministero della Salute \(Uvac e Pif\)](#)

[Anagrafe canina nazionale](#)